

REGOLAMENTO

anno 2013 / numero 05

INGRESSO NELL'AREA UNICA DEI PAGAMENTI IN EURO (SEPA)

(Testo consolidato al 1 novembre 2014 - Aggiornamento II)

PARTE I

INTRODUZIONE

Titolo I

Introduzione e definizioni

Articolo 1 - Fonti legislative

1. I poteri regolamentari della Banca Centrale sulla gestione ed organizzazione del sistema dei pagamenti della Repubblica di San Marino, trovano la propria fonte legislativa anche nella Legge 29 giugno 2005, n. 96, ed in particolare negli articoli 37 e 38.
2. Il presente Regolamento rientra altresì nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 previsti dall'articolo 39.

Articolo 2 - Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 1. **“Addebito diretto”**: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato del pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
 2. **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 3. **“Beneficiario”**: il soggetto o i soggetti titolari di un conto di pagamento destinatari di fondi oggetto di un'operazione di pagamento;
 4. **“BIC”**: un codice identificativo d'azienda che individua, senza ambiguità, un prestatore di servizi di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione);
 5. **“Bollettino bancario”**: bollettino precompilato inviato dal beneficiario al pagatore e utilizzato da quest'ultimo per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto di pagamento ai fini dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
 6. **“Bollettino di conto corrente postale”**: bollettino precompilato dal beneficiario - o da compilare a cura del pagatore - con cui il pagatore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal beneficiario;

7. **“Bonifico”**: un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento di un beneficiario, eseguito tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate da un conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore medesimo, sulla base di un'istruzione data dallo stesso pagatore;
8. **“Commissione”**: una commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all'utilizzatore direttamente o indirettamente connessa a un'operazione di pagamento;
9. **“Conto di pagamento”**: conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
10. **“Contratto quadro”**: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
11. **“Data di regolamento”**: la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;
12. **“Decreto sanzioni”**: Decreto 30 maggio 2006, n. 76 e successive modifiche;
13. **“Fondi”**: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica;
14. **“IBAN”**: un numero identificativo internazionale di un conto bancario di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto bancario di pagamento internazionale in San Marino o nell'Unione Europea, e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO);
15. **“Mandato”**: l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;
16. **“MIF”**: commissione multilaterale oggetto di un accordo tra più di due prestatori di servizi di pagamento;
17. **“Operazione di pagamento”**: l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferire fondi, tra conti di pagamento di cui almeno uno acceso nella Repubblica di San Marino, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
18. **“Operazione R”**: un'operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un prestatore di servizi di pagamento o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l'altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso;
19. **“Paese Sepa”**: Paese membro dell'Unione Europea o comunque aderente all'area unica dei pagamenti in euro;
20. **“Pagamento nazionale”**: operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati in San Marino;
21. **“Pagamento transfrontaliero”**: operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del

- pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono rispettivamente situati a San Marino e in un Paese Sepa o viceversa;
22. **“Pagatore”**: il soggetto o i soggetti titolari di un conto di pagamento che impartisce un ordine di pagamento sul conto medesimo, ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che comunque impartisce un ordine di pagamento;
 23. **“Prestatore di servizi di pagamento”** o anche **“psp”**: banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Ente Poste, e, se non agiscono in veste di autorità monetaria, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali;
 24. **“Ricevuta Bancaria”**: ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso apposita procedura interbancaria via sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;
 25. **“RID a importo fisso”**: operazioni di addebito diretto a importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto la cui quota cumulativa di mercato in San Marino, unitamente a quella dei rid finanziari, è inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto;
 26. **“RID finanziario”**: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento la cui quota cumulativa di mercato in San Marino, unitamente a quella dei rid a importo fisso, è inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto;
 27. **“Rimessa di denaro”**: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o ad altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo;
 28. **“Schema di Pagamento”**: un insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione concordato tra prestatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;
 29. **“Settore Pubblico Allargato”**: i soggetti pubblici così come definiti dalla Legge 5 dicembre 2011, n. 188 e successive modifiche e integrazioni;
 30. **“Sistema di Pagamento”**: sistema di trasferimento fondi regolato da disposizioni formali, standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
 31. **“Sistema di pagamento al dettaglio”**: un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono generalmente trasmessi in forma aggregata e che sono principalmente di importo contenuto e di bassa priorità;
 32. **“Sistema di pagamento di importo rilevante”**: un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato;

33. **“Sistema dei pagamenti nazionale”**: l'insieme degli strumenti di pagamento, delle infrastrutture, dei soggetti e delle norme che servono a trasferire la moneta da un operatore all'altro all'interno del territorio della Repubblica di San Marino;
34. **“Standard ISO 20022 XML”**: uno standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell'ISO, comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle regole commerciali e alle linee guida di attuazione di schemi a livello di Unione Europea per operazioni di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento;
35. **“Utilizzatore”**: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

2. Nel prosieguo del testo l'utilizzo di termini oggetto di definizione è riportato con carattere MAIUSCOLETTTO.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione si rinvia alle definizioni e nozioni contenute nella Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche.

Articolo 4 – Destinatari del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO e agli UTILIZZATORI

Articolo 5 - Finalità e struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento mira ad armonizzare il SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALE con le regole generali introdotte a livello europeo dal Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 al fine di assicurare che le commissioni applicate ai PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti PAGAMENTI NAZIONALI in euro, coerentemente a quanto previsto dalla Convenzione Monetaria vigente tra la Repubblica e l'Unione Europea per l'uso dell'euro quale moneta nazionale.

2. Il presente Regolamento, in particolare, è finalizzato a consentire l'ingresso nell'area unica dei pagamenti in euro (cd. SEPA) attraverso il recepimento delle norme attuative e di maggior dettaglio rispetto al Regolamento comunitario citato al precedente comma, che sono state introdotte dal Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 ed hanno ad oggetto comuni requisiti tecnici e commerciali per bonifici e addebiti diretti.

3. Il presente Regolamento consta di n. 4 Parti e di n. 1 Allegato che ne forma parte integrante: la prima Parte con carattere introduttivo e contenuto definitorio; la seconda Parte e l'Allegato dedicati ai summenzionati requisiti per OPERAZIONI DI PAGAMENTO SEPA; la terza Parte dedicata ai principi generali in tema di PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI nell'ambito dei PAESI SEPA; la quarta Parte dedicata alla norme transitorie.

PARTE II

REQUISITI TECNICI E COMMERCIALI PER I BONIFICI E GLI ADDEBITI DIRETTI IN EURO

Titolo I

Ambito applicativo

Articolo 6 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO denominate in euro nel caso in cui:

- a) entrambi i PSP siano situati nella Repubblica di San Marino;
- b) l'unico PSP interessato dall'operazione di BONIFICO o di ADDEBITO DIRETTO sia situato nella Repubblica di San Marino;
- c) un PSP sia situato nella Repubblica di San Marino e l'altro in un PAESE SEPA .

2. I bonifici per cassa, ossia quelle operazione di BONIFICO in cui i FONDI vengono forniti in contanti dal PAGATORE al PSP di cui si avvale, rientrano nell'ambito delle operazioni di BONIFICO di cui al comma precedente.

3. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, il presente Regolamento non si applica:

- a) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO eseguite
 - a.1) per conto proprio:
 - tra PSP;
 - internamente a PSP, compresi i loro agenti e succursali;
 - a.2) per conto di un altro PSP;
- b) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante SISTEMI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RILEVANTE, ad esclusione delle operazioni di ADDEBITO DIRETTO per le quali il PAGATORE non abbia richiesto esplicitamente che siano effettuate mediante un SISTEMA DI PAGAMENTO DI IMPORTO RILEVANTE;
- c) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO tramite carta di pagamento o dispositivo analogo, ivi compresi i prelievi in contanti, salvo che la carta di pagamento o il dispositivo analogo non siano utilizzati unicamente per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un BONIFICO o un ADDEBITO DIRETTO verso e da un CONTO DI PAGAMENTO identificato dall'IBAN;
- d) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, se dette OPERAZIONI DI PAGAMENTO non danno luogo a BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO verso e da un CONTO DI PAGAMENTO identificato dall'IBAN;
- e) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO che trasferiscono moneta elettronica, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, salvo che dette operazioni non diano luogo a BONIFICI o ADDEBITI DIRETTI verso un CONTO DI PAGAMENTO e da un CONTO DI PAGAMENTO identificato dall'IBAN;
- f) ai BOLLETTINI BANCARI;
- g) ai BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE;

- h) agli ordini di incasso di crediti basati su avvisi inviati al PAGATORE che può effettuare il pagamento presso un PSP mediante un'apposita procedura interbancaria (c.d. MAV);
- i) agli ordini di incasso basati su avvisi inviati al PAGATORE per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di incaricati della riscossione medesima mediante un'apposita procedura interbancaria (c.d. RAV);
- l) alle RICEVUTE BANCARIE (c.d. Ri.Ba.);
- m) alle RIMESSE DI DENARO.

4. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3, nel caso in cui gli SCHEMI DI PAGAMENTO siano basati su OPERAZIONI DI PAGAMENTO mediante BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO, ma presentino caratteristiche o servizi opzionali aggiuntivi, il presente Regolamento si applica unicamente alle operazioni di BONIFICO o di ADDEBITO DIRETTO sottostanti.

Articolo 7 - Deroghe

1. Fino al 1° febbraio 2016, i RID FINANZIARI e RID A IMPORTO FISSO sono esclusi dall'applicazione degli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.
2. Alle disposizioni o alle ricezioni di singoli BONIFICI o ADDEBITI DIRETTI trasmessi in forma raggruppata, fino al 1° febbraio 2016, non si applica, il requisito dell'utilizzo dei formati di messaggistica specificati al punto 1 lett. b) dell'Allegato (STANDARD ISO 20022 XML). Il PSP soddisfa i requisiti di STANDARD ISO 20022 XML, se un UTILIZZATORE di servizi di pagamento richiede tale servizio.

Articolo 8 - Raggiungibilità

1. Ai sensi del presente Regolamento:
 - a) il PSP di un BENEFICIARIO che è raggiungibile per un BONIFICO nazionale a norma di uno SCHEMA DI PAGAMENTO lo è anche, conformemente alle norme di uno SCHEMA DI PAGAMENTO a livello di Unione Europea, per i BONIFICI iniziati da un PAGATORE mediante un PSP situato in qualsiasi PAESE SEPA;
 - b) il PSP di un PAGATORE che è raggiungibile per un ADDEBITO DIRETTO nazionale a norma di uno SCHEMA DI PAGAMENTO lo è anche, conformemente alle norme di uno SCHEMA DI PAGAMENTO a livello di Unione Europea, per gli ADDEBITI DIRETTI iniziati da un BENEFICIARIO mediante un PSP situato in qualsiasi PAESE SEPA.
2. Fatte salve le deroghe temporali di cui agli articoli 7 comma 1 e 11 commi 3 e 4, alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO nazionali devono essere applicati dai PSP i medesimi SCHEMI DI PAGAMENTO applicati per BONIFICI e ADDEBITI DIRETTI transfrontalieri purché eseguiti all'interno di un PAESE SEPA.

Articolo 9 - Adeguamenti

1. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione a favore della propria clientela, da eseguirsi almeno entro il 15 gennaio 2014, i PSP, entro il 31 gennaio 2014, devono applicare alla medesima clientela le variazioni, ove necessario, in linea

con le previsioni di cui al presente Regolamento, delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione dei BONIFICI e degli ADDEBITI DIRETTI.

2. Il BENEFICIARIO di un servizio di ADDEBITO DIRETTO nazionale, deve preventivamente informare il PAGATORE dell'intenzione di avvalersi, a decorrere dal 1° febbraio 2014, dell'ADDEBITO DIRETTO conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 15 gennaio 2014.

3. I PSP presso i quali sono conservati MANDATI relativi a servizi di ADDEBITO DIRETTO nazionali, forniscono ai BENEFICIARI degli ADDEBITI DIRETTI medesimi le informazioni relative ai suddetti MANDATI al fine di consentire ai BENEFICIARI di effettuare correttamente le operazioni di ADDEBITO DIRETTO conformi a quanto previsto nel presente Regolamento.

Articolo 10 - Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto

1. I PSP che effettuano operazioni di BONIFICO e di ADDEBITO DIRETTO devono:

a) utilizzare, per l'individuazione dei CONTI DI PAGAMENTO, l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato, indipendentemente dal luogo in cui i PSP interessati risultino situati;

b) utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'Allegato, quando trasmettono OPERAZIONI DI PAGAMENTO a un altro PSP o attraverso un SISTEMA DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO;

c) assicurare che gli UTILIZZATORI, per l'individuazione dei CONTI DI PAGAMENTO, utilizzino l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato e che gli altri PSP degli UTILIZZATORI siano situati nella Repubblica di San Marino o in altro PAESE SEPA;

d) fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 comma 2, assicurare che vengano utilizzati i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'Allegato (STANDARD ISO 20022 XML) qualora un UTILIZZATORE, disponga o riceva singoli BONIFICI o singoli ADDEBITI DIRETTI trasmessi non individualmente, bensì in forma aggregata.

2. Fatto salvo il primo comma, lettera b), i PSP utilizzano i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'Allegato su richiesta specifica degli UTILIZZATORI.

3. I PSP devono inoltre effettuare i BONIFICI:

a) garantendo che il proprio PAGATORE fornisca i dati specificati al punto 2, lettera a), dell'Allegato;

b) garantendo la fornitura al PSP del BENEFICIARIO dei dati specificati al punto 2, lettera b), dell'Allegato;

c) garantendo la fornitura o la messa a disposizione del proprio BENEFICIARIO dei dati specificati al punto 2, lettera d), dell'Allegato.

4. I PSP devono effettuare gli ADDEBITI DIRETTI in modo tale:

a) che il PSP del BENEFICIARIO garantisca che il BENEFICIARIO stesso fornisca a sua volta i dati specificati al punto 3, lettera a), dell'Allegato con il primo ADDEBITO DIRETTO e con l'ADDEBITO DIRETTO una tantum, nonché in occasione di ogni successiva OPERAZIONE DI PAGAMENTO;

b) che il PAGATORE dia il consenso sia al BENEFICIARIO sia al proprio PSP (direttamente o indirettamente tramite il BENEFICIARIO) affinché i MANDATI, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal BENEFICIARIO o da un terzo per conto del BENEFICIARIO e che il BENEFICIARIO sia informato di quest'obbligo dal PSP;

c) che il PSP del BENEFICIARIO fornisca al PSP del PAGATORE i dati di cui al punto 3, lettera b), dell'Allegato;

d) che il PSP del PAGATORE fornisca o metta a disposizione del PAGATORE i dati di cui al punto 3, lettera c), dell'Allegato;

e) che al PAGATORE venga riconosciuto il diritto di dare istruzione al proprio PSP affinché:

- limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'incasso dell'ADDEBITO DIRETTO;

- qualora un MANDATO nell'ambito di uno SCHEMA DI PAGAMENTO non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di ADDEBITO DIRETTO e accerti, sulla base dei dati del MANDATO e prima che il suo CONTO DI PAGAMENTO sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione di ADDEBITO DIRETTO presentata corrispondano a quelli concordati nel MANDATO;

- blocchi ogni ADDEBITO DIRETTO sul CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE o blocchi ogni ADDEBITO DIRETTO iniziato da uno o più BENEFICIARI determinati, o autorizzi unicamente gli ADDEBITI DIRETTI disposti da uno o più BENEFICIARI determinati.

5. Il PSP del PAGATORE informa quest'ultimo dei diritti di cui alla precedente lettera e).

6. Con la prima operazione di ADDEBITO DIRETTO o con un'operazione di ADDEBITO DIRETTO una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di ADDEBITO DIRETTO, il BENEFICIARIO comunica le informazioni relative al MANDATO al suo PSP, che le trasmette al PSP del PAGATORE con ogni operazione di ADDEBITO DIRETTO.

7. In aggiunta ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, quando viene richiesto un BONIFICO, il BENEFICIARIO che lo accetta comunica ai suoi PAGATORI l'identificativo del proprio CONTO DI PAGAMENTO, specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato e, fino al 1° febbraio 2016 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO, ma soltanto se necessario, il BIC del suo PSP.

8. Anteriormente alla prima operazione di ADDEBITO DIRETTO, un PAGATORE comunica l'identificativo del proprio CONTO DI PAGAMENTO, specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato. Il BIC del PSP di un PAGATORE è comunicato dal PAGATORE fino al 1° febbraio 2014 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO nazionali e fino al 1° febbraio 2016 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO transfrontaliere, ma soltanto se necessario.

9. Qualora il CONTRATTO QUADRO tra il PAGATORE e il PSP del PAGATORE non contempli il diritto al rimborso, il PSP del PAGATORE verifica, fatto salvo il comma 4, lett. b), ogni operazione di ADDEBITO DIRETTO e accerta, sulla base dei dati del MANDATO e prima che il CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE sia addebitato, che l'importo dell'operazione di ADDEBITO DIRETTO presentata corrisponda all'importo e alla periodicità concordati nel MANDATO.

10. Dopo il 1° febbraio 2014 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO nazionali e dopo il 1° febbraio 2016 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO transfrontaliere, i PSP non richiedono agli UTILIZZATORI di indicare il BIC del PSP di un PAGATORE o del PSP di un BENEFICIARIO.

11. Il PSP del PAGATORE e il PSP del BENEFICIARIO non addebitano commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un MANDATO per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, e che determinano un ADDEBITO DIRETTO.

Articolo 11 - Termini

1. Fatto salvo quanto precisato all'articolo 6 comma 3 e all'articolo 7, entro il 1° febbraio 2014, i BONIFICI devono essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 7, e ai punti 1 e 2 dell'Allegato.

2. Fatto salvo quanto precisato all'articolo 6 comma 3 e articolo 7, entro il 1° febbraio 2014, gli ADDEBITI DIRETTI devono essere eseguiti conformemente all'articolo 13 e ai requisiti di cui all'articolo 10, commi 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 e ai punti 1 e 3 dell'Allegato.

3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, entro il 1° febbraio 2016, i BONIFICI nazionali devono essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 7, e ai punti 1 e 2 dell'Allegato.

4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, entro il 1° febbraio 2016, gli ADDEBITI DIRETTI in favore del SETTORE PUBBLICO ALLARGATO devono essere eseguiti conformemente all'articolo 13 e ai requisiti di cui all'articolo 10, commi 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 e ai punti 1 e 3 dell'Allegato.

Articolo 12 – Validità dei mandati e diritto al rimborso

1. I MANDATI inerenti gli ADDEBITI DIRETTI, conclusi anteriormente al 1° febbraio 2014, contenenti un'autorizzazione valida rilasciata al BENEFICIARIO per l'incasso di detti ADDEBITI DIRETTI, rimangono validi anche dopo la citata data del 1° febbraio 2014.

2. Il MANDATO di cui al precedente comma è considerato alla stregua del consenso prestato al PSP del PAGATORE a effettuare gli ADDEBITI DIRETTI periodici incassati dal BENEFICIARIO a norma del presente Regolamento.

3. I MANDATI di cui al presente articolo consentono rimborsi incondizionati e rimborsi applicati retroattivamente alla data del pagamento rimborsato, se detti rimborsi erano previsti nell'ambito dell'esistente MANDATO.

Articolo 13 - Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto

1. Coerentemente ai principi generali di cui al seguente articolo 16, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2, agli ADDEBITI DIRETTI non si applica alcuna MIF né altra forma concordata di remunerazione avente oggetto o effetto equivalente.

2. Alle OPERAZIONI R può essere applicata una MIF subordinatamente al rispetto di tutte le condizioni di seguito elencate:

a) che l'accordo miri a un'attribuzione efficiente dei costi al PSP o, se del caso, all'UTILIZZATORE del medesimo, che ha causato l'OPERAZIONE R, tenendo allo stesso tempo conto dell'esistenza di costi di operazione e garantisca che essi non siano imputati automaticamente al PAGATORE e che al PSP sia vietato imputare agli UTILIZZATORI le commissioni applicabili a un determinato tipo di OPERAZIONE R che superino il costo a carico del PSP per dette operazioni;

b) che le commissioni siano basate rigorosamente sui costi;

c) che il livello delle commissioni non superi i costi effettivi del trattamento delle OPERAZIONI R sostenuti dal PSP relativamente più efficiente sotto il profilo dei costi, il quale è una parte rappresentativa dell'accordo in termini di volume delle operazioni e di natura dei servizi;

d) che l'applicazione delle commissioni conformemente alle lettere a), b) e c) impedisca al PSP di imporre ai rispettivi UTILIZZATORI commissioni aggiuntive relative ai costi coperti da dette commissioni;

e) che non esista un'alternativa pratica ed economicamente percorribile all'accordo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle OPERAZIONI R a costi uguali o inferiori.

3. Solo le categorie di costo direttamente e inequivocabilmente pertinenti per il trattamento delle OPERAZIONI R sono considerate nel calcolo delle commissioni per le OPERAZIONI R. Tali costi sono esattamente definiti. La scomposizione dell'importo dei costi, con individuazione di ognuna delle sue componenti, rientra nell'accordo al fine di facilitare la verifica e il controllo.

4. I precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle previsioni di un PSP e agli accordi bilaterali tra PSP che abbiano un oggetto o un effetto equivalente a quello di un accordo multilaterale.

Articolo 14 - Accessibilità del pagamento

1. Il PAGATORE che effettua un BONIFICO a un BENEFICIARIO titolare di un CONTO DI PAGAMENTO all'interno della Repubblica di San Marino o di altro PAESE SEPA, non specifica in quale Stato risulta situato tale CONTO DI PAGAMENTO, a condizione che il CONTO DI PAGAMENTO sia raggiungibile conformemente all'articolo 8 comma 1.

2. Il BENEFICIARIO che accetta un BONIFICO o riceve FONDI mediante ADDEBITO DIRETTO da un PAGATORE titolare di un CONTO DI PAGAMENTO all'interno della Repubblica di San Marino o di altro PAESE SEPA, non specifica lo Stato nel quale risulta situato tale CONTO DI PAGAMENTO, a condizione che il CONTO DI PAGAMENTO sia raggiungibile conformemente all'articolo 8 comma 1.

PARTE III

NORME GENERALI SUI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI ALL'INTERNO DEI PAESI SEPA

Articolo 15 – Misure volte a facilitare l'automazione dei pagamenti

1. Il PSP comunica, se applicabile, all'UTILIZZATORE il codice IBAN dell'UTILIZZATORE e il codice BIC del PSP. Ove dovuto, il PSP indica altresì il codice IBAN dell'UTILIZZATORE e il codice BIC del PSP negli estratti conto o in allegato di tali estratti.

2. Il PSP fornisce informazioni ai sensi del presente articolo all'UTILIZZATORE senza alcun addebito.

3. Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi in San Marino o in un PAESE SEPA, tenuto conto della natura dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti regolati dal presente Regolamento comunica i suoi ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo PSP.

Articolo 16 - Commissioni per pagamenti transfrontalieri

1. Le COMMISSIONI, fatto salvo per quelle di conversione valutaria, applicate da un PSP a un UTILIZZATORE per PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI sono uguali a quelle applicate dal medesimo PSP agli UTILIZZATORI per corrispondenti PAGAMENTI NAZIONALI dello stesso valore e nella stessa valuta.

2. Il PSP, nel valutare ai fini del precedente comma il livello delle COMMISSIONI per un PAGAMENTO TRANSFRONTALIERO, deve individuare il PAGAMENTO NAZIONALE corrispondente, tenuto conto delle eventuali linee guida emesse in materia dalla BANCA CENTRALE.

3. Il PSP può applicare COMMISSIONI supplementari rispetto a quelle di cui al precedente comma 1 all'UTILIZZATORE, se questi chiede al PSP di eseguire il PAGAMENTO TRANSFRONTALIERO senza comunicare l'IBAN e, ove dovuto, il relativo BIC del CONTO DI PAGAMENTO nell'altro PAESE SEPA. Tali COMMISSIONI sono adeguate e corrispondenti ai costi e concordate tra il PSP e l'UTILIZZATORE. Il PSP informa l'UTILIZZATORE

dell'importo delle COMMISSIONI supplementari in tempo utile prima che l'UTILIZZATORE medesimo sia vincolato da un siffatto accordo.

Articolo 17 – Ambito applicativo

1. Le norme generali di cui alla presente Parte trovano applicazione, in regime di reciprocità con tutti i PAESE SEPA, unicamente per PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI aventi forma tecnica di BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO, nei limiti, termini e condizioni di cui sopra, salvo integrazione della presente regolamentazione per garantire il costante allineamento del sistema dei pagamenti nazionale rispetto alla futura introduzione a livello europeo di comuni requisiti tecnici e commerciali anche per ulteriori forme di OPERAZIONI DI PAGAMENTO.

PARTE IV **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 18 - Quesiti

1. I PSP possono presentare quesiti a BANCA CENTRALE per richiedere chiarimenti sui contenuti del presente Regolamento.
2. Il quesito deve rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) mittente: PSP aventi sede nella Repubblica di San Marino o succursale sammarinese di PSP estero;
 - b) destinatario: Dipartimento Sistema dei Pagamenti;
 - c) forma: lettera o messaggio di posta elettronica firmati dal capo della struttura esecutiva o da figura a questo vicaria per ruolo ricoperto (Vice Direttore Generale) o, per espressa delega ricevuta, previamente comunicata a BANCA CENTRALE, da un massimo di 3 dipendenti delegabili da ciascun PSP.

Articolo 19 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite ai sensi del DECRETO SANZIONI.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 31 agosto 2013.

ALLEGATO 1
REQUISITI TECNICI

1) In aggiunta ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10, alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO si applicano i seguenti requisiti tecnici:

- a) l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e c), deve essere l'IBAN;
- b) lo standard per i formati di messaggistica di cui all'articolo 10 comma 1, lettere b) e d) deve essere lo STANDARD ISO 20022 XML;
- c) il campo di dati informativi del trasferimento deve consentire l'inserimento di 140 caratteri. Gli SCHEMI DI PAGAMENTO possono consentire l'inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche relative al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;
- d) le informazioni di riferimento sul trasferimento e tutti gli altri dati forniti conformemente ai punti 2 e 3 del presente Allegato devono essere trasmessi integralmente e senza alterazioni tra PSP lungo la catena di pagamento;
- e) una volta che i dati richiesti siano disponibili in formato elettronico, le OPERAZIONI DI PAGAMENTO devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo la catena di pagamento (trattamento diretto da UTILIZZATORE a UTILIZZATORE), in modo che l'intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali. Ciò si deve applicare anche alla gestione delle eccezioni per le operazioni di BONIFICO e di ADDEBITO DIRETTO, se possibile;
- f) gli SCHEMI DI PAGAMENTO non devono fissare soglie minime per l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO relativa a BONIFICI e ADDEBITI DIRETTI, ma non devono prevedere l'effettuazione di OPERAZIONI DI PAGAMENTO a importo zero;
- g) gli SCHEMI DI PAGAMENTO non sono obbligati a effettuare BONIFICI e ADDEBITI DIRETTI di importo superiore a 999 999 999,99 euro.

2) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di BONIFICO si applicano i seguenti requisiti:

a) i dati di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), sono i seguenti:

- 1. il nome del pagatore e/o l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE;
- 2. l'importo del BONIFICO;
- 3. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO;
- 4. se disponibile, il nome del BENEFICIARIO;
- 5. eventuali informazioni sul trasferimento;

b) i dati di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), sono i seguenti:

- 1. il nome del PAGATORE;
- 2. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE;
- 3. l'importo del BONIFICO;
- 4. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO;
- 5. eventuali informazioni sul trasferimento;

6. eventuali codici identificativi del BENEFICIARIO;
7. il nome della eventuale parte di riferimento del BENEFICIARIO;
8. l'eventuale causale del BONIFICO;
9. l'eventuale tipologia di causale del BONIFICO;

c) in aggiunta, il PSP del PAGATORE comunica i seguenti elementi di dati al PSP del BENEFICIARIO:

1. il BIC del PSP del PAGATORE (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
2. il BIC del PSP del BENEFICIARIO (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
3. il codice identificativo dello SCHEMA DI PAGAMENTO;
4. la DATA DI REGOLAMENTO del BONIFICO;
5. il numero di riferimento del messaggio del BONIFICO del PSP del PAGATORE;

d) i dati di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), sono i seguenti:

1. il nome del PAGATORE;
2. l'importo del BONIFICO;
3. eventuali informazioni sul trasferimento.

3) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di ADDEBITO DIRETTO si applicano i seguenti requisiti:

a) i dati di cui all'articolo 10, comma 4, lettera a), sono i seguenti:

1. il tipo di ADDEBITO DIRETTO (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
2. il nome del BENEFICIARIO;
3. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO su cui accreditare l'incasso;
4. se disponibile, il nome del PAGATORE;
5. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE su cui addebitare l'incasso;
6. il riferimento unico del MANDATO;
7. qualora il MANDATO del PAGATORE sia conferito dopo il 31 marzo 2012, la data in cui è stato firmato;
8. l'importo dell'incasso;
9. se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO, il riferimento unico del MANDATO indicato dal BENEFICIARIO originale che ha emesso il MANDATO;
10. l'identificativo del BENEFICIARIO;
11. se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO, l'identificativo del BENEFICIARIO originale che ha emesso il MANDATO;
12. eventuali informazioni sul trasferimento dal BENEFICIARIO al PAGATORE;
13. l'eventuale causale dell'incasso;
14. l'eventuale tipologia di causale dell'incasso;

b) i dati di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c), sono i seguenti:

1. il BIC del PSP del BENEFICIARIO (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);

2. il BIC del PSP del PAGATORE (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
3. il nome della parte di riferimento del PAGATORE (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
4. il codice identificativo della parte di riferimento del PAGATORE (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
5. il nome della parte di riferimento del BENEFICIARIO (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
6. il codice identificativo della parte di riferimento del BENEFICIARIO (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
7. il codice identificativo dello SCHEMA DI PAGAMENTO;
8. la DATA DI REGOLAMENTO dell'incasso;
9. il riferimento per l'incasso del PSP del BENEFICIARIO;
10. il tipo di MANDATO;
11. il tipo di ADDEBITO DIRETTO (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
12. il nome del BENEFICIARIO;
13. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO su cui accreditare l'incasso;
14. se disponibile, il nome del PAGATORE;
15. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE su cui addebitare l'incasso;
16. il riferimento unico del MANDATO;
17. la data in cui è stato firmato il MANDATO, qualora il MANDATO sia conferito dal pagatore dopo il 31 marzo 2012;
18. l'importo dell'incasso;
19. il riferimento unico del MANDATO indicato dal BENEFICIARIO originale che ha conferito il MANDATO (se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO);
20. l'identificativo del BENEFICIARIO;
21. l'identificativo del BENEFICIARIO originale che ha conferito il MANDATO (se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO);
22. eventuali informazioni sul trasferimento dal BENEFICIARIO al PAGATORE;

c) i dati di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), sono i seguenti:

1. il riferimento unico del MANDATO;
2. l'identificativo del BENEFICIARIO;
3. il nome del BENEFICIARIO;
4. l'importo dell'incasso;
5. eventuali informazioni sul trasferimento;
6. il codice identificativo dello SCHEMA DI PAGAMENTO.